

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con e.mail del (omissis), chiedeva parere circa la sussistenza o meno dell'obbligo deontologico dell'Avvocato, cui è stato revocato il mandato nelle more dell'emissione della sentenza, di informare la ex cliente della successiva rimessione della causa sul ruolo

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Federico La Badessa

Premesso che

- la procura può essere sempre revocata ed il difensore può sempre rinunciarvi;
- la revoca da parte del conferente, come la rinuncia al mandato da parte del procuratore, sono dichiarazioni recettizie a forma libera;
- il codice deontologico forense, all'**art. 32**, quinto comma, sancisce espressamente che, in ipotesi di **rinuncia al mandato** da parte dell'avvocato, quest'ultimo "*deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli*";
- avuto riguardo al complesso normativo che disciplina l'interruzione del mandato tra assistito ed avvocato, anche con riferimento agli obblighi di cui al successivo **art. 33 del c.d.f.**, nel quale è dettata un'unica disciplina sia in ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, il comportamento deontologicamente corretto dettato nell'art. 32, quinto comma c.d.f., deve ritenersi applicabile anche in ipotesi di revoca del mandato da parte dell'assistito.

Tutto ciò premesso

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa sopra richiamata, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito posto.

Parole/frasi chiave:

art. 32; art. 33; rinuncia e revoca del mandato; restituzione di documenti.